

STATUTO

**FERRARA EVENTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE-
ABBREVIATO FERRARA
EVENTI S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE P.TTA GIOVANNI DA
TOSSIGNANO 2

Numero REA: FE - 183463

Codice fiscale: 01622330387

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Racc. n. 4650

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - Sede

È costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata

"FERRARA EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

in forma abbreviata " FERRARA EVENTI S.C.S."

La sede è fissata nel Comune di Ferrara (FE). L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci prima della data di scadenza.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Regime mutualistico e Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi con finalità anche nella gestione dei servizi alla persona ovvero attraverso lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Scopo della cooperativa, in via prevalente è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b), l. n. 381/1991 e la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a), l. n. 381/1991.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa ha per oggetto:

- la gestione servizi socio-sanitari ed educativi e quindi in campo sociale quali sanitario, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati in genere o malati psichiatrici, persone affette da dipendenze, minori e anziani, giovani anche in condizioni di disagio sociale ed a rischio di devianza, disoccupati ed inoccupati, detenuti, soggetti appartenenti a fasce deboli, persone bisognose di intervento sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione;

- lo svolgimento di attività diverse, quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle altre persone deboli.

In relazione a ciò la cooperativa può svolgere:

- servizi educativi e di assistenza per minori o allievi di scuole di ogni genere e grado;

- servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e assistenza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati a favore di minori, anziani, disabili o altre categorie deboli;

- la gestione di strutture, la gestione e locazione di immobili in genere, anche abitativi e commerciali in proprietà o di terzi, di studentati, asili, scuole, strutture ricettive in genere, la prestazione di servizi turistici e alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande, la gestione di bar, ristoranti, mense, distributori automatici e servizi di catering;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- la gestione di studentati e strutture ricettive in genere, impianti sportivi e palestre, la prestazione di servizi turistici e alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande;

- attività in strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli attraverso l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio con esclusione delle mere forniture di manodopera;

- azioni volte a favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, corsi per l'apprendistato, attività nelle scuole ed attività di formazione in genere;

- l'organizzazione di attività di formazione professionale dei soci, dei lavoratori in genere o dei disoccupati nonché la preparazione degli amministratori, dei volontari, degli operatori o di terzi nella gestione dell'attività sociale, l'organizzazione e gestione corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza in ambito formativo;

- consulenza aziendale, amministrativa, gestionale, organizzativa, imprendi-

toriale ed in genere correlata alla gestione aziendale e al lavoro e la prestazione di servizi in tali ambiti;

- prestazione di servizi, anche innovativi o sperimentali, per l'infanzia o l'adolescenza o la gioventù, la creazione e gestione di asili nido, nidi aziendali, servizi innovativi per l'infanzia, scuole di ogni genere e grado;
- promozione, organizzazione e gestione delle forme espressive, artistiche e di comunicazione in genere o in particolare proprie del teatro, della musica, del cinema, dei media, della pittura, della scultura nonché laboratori di attività manuali anche per la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi attraverso la vendita dei manufatti a fini di solidarietà;
- produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video;
- la gestione di centri di lavoro per la produzione e commercializzazione di manufatti in genere;
- promozione turistica, ambientale, culturale e storica del territorio;
- la progettazione, promozione, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche anche mediante l'organizzazione di uscite, escursioni, viaggi, soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale del territorio locale e della Nazione, momenti di convivenza e festa;
- attività di recupero, restauro, inventariazione, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali, gestione di biblioteche, musei e archivi;
- la progettazione, promozione, gestione e organizzazione di iniziative ed eventi quali convegni, congressi, assemblee, spettacoli, mostre, fiere, manifestazioni promozionali, concerti, manifestazioni, di attività editoriale e culturali ivi compresa la progettazione e realizzazione dei relativi spazi e strutture, montaggio, smontaggio, allestimento, servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni, marketing, distribuzione materiali pubblicitari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- la prestazione di servizi ad enti pubblici o a privati, quali, a mero titolo esemplificativo, la gestione di musei, di parcheggi e autorimesse, vigilanza e guardiania, call-center, centralini, traduzioni, interpretariato, copisteria, stampa;
- la prestazione di servizi di trasporto, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, manovalanza in genere, carico, scarico, deposito, stoccaggio, logistica, manutenzione, giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi, lettura e rilevazione utenze, affissioni, servizi all'ambiente, raccolta differenziata, igiene urbana, igiene ambientale, cura del verde, lavori edili in genere;
- la prestazione di servizi di pulizie generali e speciali di ogni genere sia civili che industriali;
- attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie speciali, attività di nettezza urbana, di igiene

urbana, di igiene ambientale;

- servizi di trasporto e autotrasporto merci per conto di terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione, gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti, trasporto di persone con o senza autista, in forma singola o collettiva, servizi di noleggio taxi, gestione linee in concessione, servizi nelle stazioni ferroviarie, scolastici, sociali ed aziendali;
- prestazione di servizi di manutenzione, costruzione degli immobili, realizzazione di lavori edili di ogni genere, attività di tinteggiatura e impiantistica elettrica, idraulica e di falegnameria;
- la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione di bestiame, l'acquacoltura, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento;
- attività grafica, editoriale, produzione e vendita di pubblicazioni, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa, complementare ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo, la cooperativa potrà:

- aderire ad altre cooperative, consorzi, gruppi cooperativi paritetici, associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche e solidaristiche;
- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni nonché dalle Comunità Europee, enti pubblici e privati, privati con i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci coloro che hanno interesse a svolgere una prestazione di lavoro e, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono contribuire all'oggetto sociale, compresi gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi sociali la promozione della persona umana.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) Soci cooperatori, che prestano a vario titolo la loro attività lavorativa nel perseguimento degli scopi sociali.
- b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 L. 381 del 1991 fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- c) Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche e non, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.
- d) Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio in concorrenza con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della denominazione e ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale, della partita Iva, dell'iscrizione al Registro delle Imprese, se si tratta di persona giuridica;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di aver preso completa visione del presente statuto e di obbligarsi all'osservanza di quest'ultimo, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dei regolamenti interni.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della società.

Art. 7 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla cooperativa i soci si impegnano a:

- versare le quote sociali sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
- mettere a disposizione le loro capacità professionali al conseguimento degli scopi sociali, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salva la preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Art. 9 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale o siano in grado di concorrere, anche parzialmente, al perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 (trenta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; in assemblea non possono rappresentare altri soci. Non possono essere eletti amministratori né esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il quale non può essere superiore a 5 (cinque) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 10 - Trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento delle quote sociali avverrà nelle modalità previste dall'art. 2530 c.c.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica.

Il recesso avviene con le modalità di cui all'art. 2532 c.c.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso

la cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa.

L'esclusione del socio avviene nei modi previsti dall'art. 2533 c.c.

Art. 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 - Strumenti Finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;

b. dai conferimenti dei soci sovventori il cui valore non può essere inferiore a € 50,00 (cinquanta) ciascuno;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo di quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal successivo art. 19;

d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare, circa la destinazione dell'utile, il ristorno in favore dei soci cooperatori.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Sistema di amministrazione ed organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I

ASSEMBLEA

Art. 21 - Assemblea dei soci

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 17 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 24 - Costituzione

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 25 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 9 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 9 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 26 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

La deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 27 - Procedura per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 28 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato

dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, eventualmente, un vice presidente.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Convocazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30 - Poteri Degli Amministratori

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, nelle modalità previste dall'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma cinque c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.

Agli Amministratori può spettare il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 31 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-

buiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

SEZIONE III ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge o l'assemblea ravveda l'opportunità della sua istituzione, viene nominato l'organo di controllo composto da un sindaco unico o dal Collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti sulla società, qualora obbligatoria ai sensi di legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea al momento della nomina può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco unico. In tale caso il collegio sindacale, o il sindaco unico, sono costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per la disciplina dell'organo di controllo, del Collegio sindacale e del controllo contabile si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VII SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Regolamenti

I regolamenti interni, redatti per disciplinare funzionamenti tecnici ed organizzativi, devono essere predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea.

Art. 34 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Art. 35 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, salvo riguardino diritti indisponibili e nell'instauranda controversia non sia previsto l'intervento obbligatorio del p.m., devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da no-

minarsi a cura della Camera di Commercio competente secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 37 - Clausole mutualistiche

La cooperativa opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2514 del codice civile e pertanto vige:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in materia di distribuzione dei dividendi ai soci, di indivisibilità delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono, di fatto, essere osservate.

Art. 38 - Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti attuativi e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché a norma dell'art. 2519, secondo comma, c.c., in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Firmato come per legge.

- Nicoletta Vallesi -

SAMUELE BIZZI notaro

BOLLO ASSOLTO MEDIANTE AUTORIZZAZIONE AGED REMR
N.27661 del 17/04/2023.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.